(N. 781)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina mercantile
(SARAGAT)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

NELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

Proroga delle norme del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 618, relativo alla alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno compiuto atto di abbandono allo Stato.

Onorevoli Senatori. — L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618, come risulta dalle modifiche che vi ha apportato il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, stabilisce:

« Per la durata della guerra e non 'oltre tre anni dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà al Ministero della marina mercantile ed al Ministero della difesa-marina, di ritrasferire alle persone indicate nel comma seguente le proprietà delle navi mercantili, requisite o noleggiate rispettivamente dall'Amministrazione della marina mercantile e da quella della marina militare, che siano state affondate o danneggiate in misura tale che la riparazione dei danni subiti richieda una spesa

almeno pari ai tre quarti del loro valore al momento del sinistro. Il trasferimento previsto nel comma precedente viene fatto, a richiesta, a coloro che abbiano abbandonato le navi predette allo Stato».

E i successívi articoli 2 e 3 (modificato anche quest'ultimo dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668) stabiliscono:

Art. 2. – «Per riacquistare la proprietà della nave gli interessati debbono rimettere, a proprie cure e spese, la unità in perfetta efficienza e in condizioni di navigabilità, entro il termine fissato dall'Amministrazione».

Art. 3. – « Per il riacquisto delle proprietà delle navi di cui ai precedenti articoli, gli

interessatí debbono corrispondere allo Stato una somma uguale al 15 per cento dell'indennità di perdita ad essi spettante ai termini della legge 13 luglio 1939, n. 1154 sulla requisizione del naviglio mercantile o del contratto di noleggio e rimborsare le spese di recupero e di riparazione eventualmente sostenute dall'Amministrazione statale ».

Queste norme, le quali si giustificano con l'opportunità di riacquisire al patrimonio navale navi abbandonate allo Stato, e recuperabili solo con operazioni e lavori assai costosi che lo Stato non può affrontare in proprio, tendono a raggiungere il Ioro scopo creando le condizioni necessarie per determinare, in un numero apprezzabile di casi, l'affiorare di una convenienza economica dell'antico proprietario ad accollarsi il ricupero e la rimessa in perfetta efficienza della nave.

Le norme accennate hanno finora raggiunto la finalità voluta in un notevole numero di casi ed è opportuno che possano continuare a funzionare, per un ulteriore periodo, allo scopo di rendere più agevole la ricostruzione del naviglio nazionale.

A questa considerazione si aggiunge in particolare l'opportunità di venire incontro alle richieste di molti ex-proprietari, i quali hanno soltanto di recente potuto intraprendere il ripristino delle loro antiche navi ai sensi della norme citate e che perciò sono stati colti dalle scadenza di queste ultime (15 aprile u. s.) mentre ancora i lavori sono in corso, con la conseguenza di non poter ottenere il ritrasferimento della proprietà della nave, che le norme anzidette subordinano al ritorno della nave in perfetta efficienza.

Per impedire che vadano perduti gli sforzi di tali ex proprietari, e, più in generale, per dar modo alle norme citate di raggiungere il più largamente possibile le finalità suaccenuate, si è predisposto l'accluso schema di disegno di legge, con il quale si proroga al 31 dicembre 1950 l'efficacia delle norme predette.

Il Ministero del tesoro e della difesa hanno dato l'adesione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Ministero della marina mercantile e il Ministero della difesa possono esercitare fino al 31 dicembre 1950 la facoltà di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618, modificato col decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668.